

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ADAMOLI, FABIANI, MACCARRONE, SALATI, GIANQUINTO, PERNA, GIGLIOTTI, AIMONI, FORTUNATI, BERTOLI, ORLANDI, MORVIDI, PIRASTU, PESENTI, FERRARI** Giacomo, **FARNETI** Ariella, **PIOVANO, GUANTI, SPEZZANO, MARCHISIO, SECCI, CARUBIA, TRAINA, STEFANELLI, CONTE, TOMASUCCI**  
e **DI PAOLANTONIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1965

Assunzione da parte dello Stato dei mutui passivi dei Comuni e delle Province contratti o da contrarre per il ripiano dei bilanci degli esercizi 1964 e precedenti

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione finanziaria dei Comuni e delle Province ha assunto ormai aspetti drammatici tali da costituire, in concreto e per l'immediato futuro, una minaccia di totale paralisi dell'attività degli enti locali.

I termini di questa disastrosa realtà sono generalmente noti, essendo ormai da anni materia costante di dibattito nel Parlamento e nel Paese, e appare davvero superflua una loro ampia trattazione.

Dobbiamo però riaffermare, ancora una volta, che la responsabilità di tale stato di cose non può essere fatta ricadere sugli organi delle Amministrazioni elettive. I Comuni e le Province, infatti, risentono della obiettiva, grave insufficienza delle loro risorse finanziarie, divenuta cronica e spesso intollerabile proprio quando sarebbe necessario che concorressero, con efficaci iniziative, al

superamento dell'attuale difficile congiuntura, dando contemporaneamente una soluzione adeguata alle nuove insopprimibili esigenze della società civile.

D'altra parte, l'autonoma capacità degli enti locali di rispondere ai bisogni popolari è tutt'ora ristretta in limiti istituzionali e legislativi angusti e antidemocratici, in netto contrasto con i precetti costituzionali, sì da far assumere, specie nel momento presente, alle loro difficoltà di bilancio un rilievo politico nazionale di primaria importanza.

Purtroppo, però, nonostante le continue prese di posizione delle Assemblee locali, malgrado i voti responsabilmente espressi nei congressi e nei convegni dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani e dell'Unione delle Province italiane, si sono avuti in questi anni, da parte dello Stato, soltanto interventi episodici e frammentari.

È venuta così a mancare una revisione organica dell'ordinamento e delle finanze dei poteri locali, che, muovendosi su una chiara piattaforma autonomistica, sciogliesse il nodo dei complessi problemi politici ed economici che ne condizionano il progresso democratico e civile.

Con il presente disegno di legge si propone di cominciare a risolvere, con carattere di estrema urgenza, la grave situazione dei bilanci, in modo da alleggerire il peso ormai insopportabile degli oneri passivi che su di essi pesano e da rendere così disponibili per gli enti locali le relative risorse. L'urgenza di provvedere in tal senso è dimostrata da alcune eloquenti cifre riassuntive. Il totale dei mutui contratti per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali aveva raggiunto alla fine del 1963 la impressionante cifra di 1.600 miliardi di lire, che certamente nel 1964 ha toccato i 2.000 miliardi, dato che solo nel 1963 sono stati accesi, allo stesso titolo, mutui per 372 miliardi.

Bisogna anche ricordare che dal 1959 al 1963 le spese effettive dei Comuni e delle Province sono aumentate dell'83 per cento, per le accresciute esigenze dell'istruzione, della viabilità, delle opere pubbliche, eccetera, che hanno inciso fortemente sugli enti locali, ma le entrate effettive soltanto del 55 per cento, quando, nello stesso periodo, per le corrispondenti voci di spesa e di entrata del bilancio dello Stato si è avuto, rispettivamente, un aumento del 59 per cento e del 63 per cento. E occorre infine aggiungere che tale differenza, fra lo Stato e gli enti locali, nell'andamento delle spese e delle entrate effettive, è in diretta relazione con la diversa ripartizione delle entrate tributarie, della cui lievitazione, dal 1954 al 1963, lo Stato ha goduto, partecipandovi con un aumento in percentuale del 2,47 per cento (18 per cento nel 1954, 20,47 per cento nel 1963) mentre per gli enti locali si è avuta una riduzione: 3,30 per cento nel 1954, 2,60 per cento nel 1963).

Una prima misura utile, anzi necessaria, al fine di modificare questo grave squilibrio delle finanze locali consiste nella eliminazione degli oneri derivanti dai mutui relativi al ripiano dei bilanci dei Comuni e delle Province.

Il presente disegno di legge, pur riallacciandosi ad analoghi provvedimenti del passato, rappresenta una forma di intervento più completo, poichè esso abbraccia tutta l'area delle Amministrazioni locali ed elimina in modo integrale il peso del servizio dei mutui a pareggio.

Nel passato, infatti, o si è trattato di parziali contributi in conto capitale (vedi leggi sino al 1958) o si sono assunte a carico dello Stato le annualità dei mutui in questione a favore dei Comuni non capoluoghi (legge 16 settembre 1960, n. 1014) con l'esclusione di tutte le Amministrazioni civiche più importanti, proprio di quelle cioè che avendo subito la caotica pressione dell'urbanesimo e dell'immigrazione hanno visto intrecciarsi e moltiplicarsi vecchi e nuovi compiti ed obblighi d'ordine economico-sociale, cui non era possibile sottrarsi.

Onorevoli colleghi, siamo convinti che il Senato è partecipe delle nostre preoccupazioni, che sono in definitiva quelle di tutta la popolazione italiana e delle decine di migliaia di amministratori locali.

I Consigli comunali e provinciali, rinnovati per la grandissima parte con le elezioni del 22 novembre 1964, sono in questi stessi giorni severamente impegnati per esprimere maggioranze e giunte, per darsi programmi amministrativi e d'impulso economico-sociale. Ad essi il Paese chiede giustamente la pronta realizzazione di opere urgenti e necessarie, ad essi il Parlamento e il Governo sono debitori moralmente e politicamente dei mezzi indispensabili a una tale attività.

Siamo perciò fiduciosi che voi appoggerete e approverete questo disegno di legge, considerandone tutta l'importanza e valutandone obiettivamente l'utilità pratica. Nè a parer nostro possono opporsi difficoltà finanziarie. L'onere ricadente sul bilancio dello Stato, valutato per il primo anno in 120 miliardi, destinati a diminuire gradualmente negli esercizi successivi, è comunque relativamente modesto, e lo è ancora di più se visto sotto il profilo dell'effetto positivo che si viene a produrre nell'iniziativa locale e in definitiva sul tessuto economico-sociale nazionale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I mutui passivi dei Comuni e delle Province a ripiano dei bilanci relativi agli esercizi 1964 e precedenti, contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con altri Istituti di credito a ciò autorizzati per legge, sono assunti a carico del bilancio dello Stato.

**Art. 2.**

A partire dal 1° gennaio 1965 le quote per capitale e interesse da corrispondere agli Istituti di credito, di cui all'articolo precedente, sono pagate direttamente dal Ministero del tesoro.

Le delegazioni rilasciate dalle Province e dai Comuni, a garanzia dei mutui contratti, sono restituite agli Enti obbligati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere gli appositi provvedimenti.

**Art. 3.**

Sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è iscritto un apposito capitolo dell'importo di lire 120 miliardi per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.

Alla copertura dell'onere di spesa per il 1965, dell'ammontare di lire 120 miliardi, si provvede con la riduzione dei capitoli di spesa iscritti in bilancio per la copertura di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.